

## **Allegato 1**

### **Disposizioni regionali applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno.**

#### **1. Premessa e riferimenti normativi**

Le presenti disposizioni applicative definiscono a partire dalla campagna 2020-2021, le modalità di attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) ai sensi di :

- articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
- regolamento delegato (UE) 2016/1149 del 15 aprile 2016,
- regolamento di esecuzione UE 2016/1150 del 15 aprile 2016,
- Programma nazionale di sostegno nel settore del vino ( PNS) per il periodo 2019-2023, presentato dal MiPAAF alla Commissione il 1 marzo 2018 e s.m.e.i.e pubblicato sul sito internet MiPAAF, notificato alla Commissione europea in data 1 marzo 2018, successivamente modificato con la versione inviata il 30 giugno 2019.
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (di seguito MiPAAFT) n. 1411 del 3 marzo 2017
- decreto del MiPAAFT n. 3843 del 3.4.2019 recante modifiche al decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti
- Decreto ministeriale 5 marzo 2020, n. 1355, recante la ripartizione finanziaria del Piano Nazionale di Sostegno per la campagna 2020/2021;
- Circolare AGEA Coordinamento 21714 del 19 marzo 2020 VITIVINICOLO - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- Decreto ministeriale n. 3318 del 31 marzo 2020 recante proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

L'attuazione della misura ha l'obiettivo di aumentare la competitività dei produttori piemontesi, di favorire la riqualificazione di alcune produzioni e di incentivare la meccanizzazione per ridurre i costi di produzione.

Gli interventi relativi alle superfici vitate sono disciplinati a livello regionale dalle disposizioni regionali relative alla gestione e controllo del potenziale produttivo viticolo regionale.

#### **2. Definizioni**

Azione: singolo intervento agronomico (estirpazione, erpicatura, ecc) necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di aiuto

Attività: riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione, reimpianto per motivi fitosanitari

Operazione: l'intero progetto contenuto nella domanda di aiuto

#### **3. Area dell'intervento**

La misura si applica sull'intero territorio regionale limitatamente alle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine al fine di aumentarne la superficie iscritta ed ottenere un incremento qualitativo delle produzioni.

#### **4. Beneficiari**

Possono beneficiare del premio:

- gli imprenditori agricoli singoli,
- cooperative agricole,
- società di persone e di capitali,

che esercitano attività agricola e che conducono superfici vitate, regolarmente iscritte allo schedario viticolo o detengono autorizzazioni al reimpianto al momento della presentazione della domanda. È escluso dalla Misura l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 e/o derivanti da allineamento schedario.

## **5. Presentazione delle domande di aiuto e procedura di selezione**

La domanda per beneficiare dell'aiuto viene presentata avvalendosi del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro il termine massimo del 30 agosto 2020 e comunque secondo le modalità operative ed i termini stabiliti dall'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda contiene il nome, la ragione sociale del richiedente, il CUAA e l'indicazione della casella di posta elettronica certificata attiva e anche i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma) e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Il criterio di ammissibilità contrassegnato dalla lettera b), è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali. Il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento, di cui al successivo punto 15, secondo il cronoprogramma previsto nella domanda iniziale.

La domanda di aiuto deve indicare la modalità scelta per l'erogazione dell'aiuto: pagamento a collaudo o pagamento anticipato su cauzione.

Alla domanda va allegato un progetto che in sintesi riassume le caratteristiche tecniche dell'operazione.

La Regione, attraverso il Settore "attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali ed animali" effettua l'istruttoria delle domande esaminandole sulla base dei criteri di ammissibilità, dei contenuti e dei costi ammissibili. Le domande che non risultano conformi sono escluse come inammissibili.

La Regione attribuisce ad ogni domanda un punteggio calcolato sulla base dei criteri di priorità definiti al successivo punto 13.

Le domande presentate e risultate ammissibili vanno a costituire una graduatoria regionale per la misura ristrutturazione, posizionate in ordine decrescente di punteggio.

Tali domande sono ammesse al finanziamento secondo l'ordine di tale graduatoria fino all'esaurimento della dotazione finanziaria prevista nell'esercizio finanziario di riferimento. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre misure del Programma Nazionale di Sostegno, potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili attingendo dalla stessa graduatoria.

## **6. Attività ammissibili**

Le attività ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;

l'attività a.2) non prevede l'utilizzo di cloni della stessa varietà.

b) la ristrutturazione, che consiste:

- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa ubicazione ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso la messa in opera e modifica delle strutture di sostegno. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

Per le attività previste alle lettere a) e b), al fine di limitare i costi di smaltimento dei materiali, è ammissibile l'utilizzo di pali intermedi usati purché siano in cemento o in acciaio e in uno stato tale da garantire la propria efficacia per tutta la durata del nuovo vigneto.

In tali casi vengono riconosciute le spese sostenute per la messa in opera della paleria intermedia e non il valore dei medesimi. Non vengono riconosciuti i costi di smaltimento.

Per l'attività lettera c) modifica delle strutture di sostegno si intende: la sostituzione migliorativa con materiale nuovo (pali, fili e accessori). Per ordinaria manutenzione delle strutture di sostegno si intende la sostituzione parziale delle stesse.

Le azioni ammissibili e quelle non ammissibili sono riportate nell'allegato 3 del presente atto.

In attuazione dell'articolo 45, comma 1 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammissibili al sostegno i lavori in economia sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti.

Sono ammissibili come lavori in economia tutte le spese relative alle operazioni riportate nell'allegato 3 che possono essere attuate esclusivamente attraverso la fornitura di lavoro.

In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato 2016/1149, il totale del sostegno pagato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa. Pertanto le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile.

## **7. Interventi /operazioni non ammissibili**

Il regime di aiuto non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale (art. 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- b) agli impianti viticoli realizzati a partire da autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate ai sensi dell'art. 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

## **8. Requisiti di ammissibilità**

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati devono:

- aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale; ai fini dell'aiuto, il fascicolo deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto, la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse;

- condurre le superfici inserite in domanda; nel caso in cui non sia proprietario della superficie inserita in domanda, essere in possesso del consenso del proprietario alla misura e agli impegni previsti;
- essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo;
- essere titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 1308/13. qualora le azioni oggetto di contributo lo richiedano, in conformità alle vigenti disposizioni regionali sulla gestione del potenziale produttivo. Sono escluse le autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale prot. n.12272 del 15 dicembre 2015, modificato dal decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 e dal decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018;
- aver presentato una richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato con l'impegno ad estirpare un vigneto in conduzione esistente e di pari superficie, affinché siano eleggibili le spese sostenute a partire dalla presentazione della domanda.

## 9. Vincoli

Le superfici impiantate e/o ristrutturate con le modifiche alle strutture di sostegno (attività c) con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno cinque anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”.

Nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il valore del contributo erogato viene rideterminato in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli e in proporzione alla superficie estirpata. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, secondo modalità stabilite con successivo atto.

Sulle superfici impiantate devono essere rispettati anche i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti nei casi consentiti di cambio di conduzione della superficie vitata.

## 10. Modalità tecniche

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Piemonte in conformità all'Accordo tra il MiPAAF e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

I vigneti oggetto di ristrutturazione e/o riconversione, al termine dell'intervento, devono risultare in coltivazione, in buone condizioni agronomiche e idonei alla produzione di vini a denominazione di origine.

Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento a contropalliera (guyot, cordone speronato), è ammessa la forma a pergola limitatamente alle aree di produzione delle denominazioni di origine Canavese, Caluso, Coste della

Sesia e Valli Ossolane. Tali forme sono ritenute infatti le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli piemontesi.

Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto o al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a:

- a) 3.300 ceppi/ettaro per forme di allevamento a contropalliera (guyot, cordone speronato),
- b) 1.000 ceppi/ettaro per forme di allevamento a pergola in tutte le sue varianti.

In deroga alla lettera a) per il vitigno Erbaluce sono ammesse densità di impianto superiori a:

- 1.000 ceppi/ettaro limitatamente alle denominazioni di origine Caluso e Canavese;
- 2.500 ceppi/ettaro limitatamente alle denominazioni di origine Colline Novaresi bianco e Coste della Sesia bianco.

Il sovrainnesto è consentito su vigneti di età pari o inferiore a 20 anni.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, se possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale. A quest'ultima condizione si può derogare in presenza di superfici vitate con altitudine media superiore ai 500 m s.l.m. o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30%, in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo a livello particellare.

Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.

Per quanto riguarda le modalità tecniche del reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (azione D) si fa riferimento all'art. 4 del DM 21 ottobre 2015. Va comunque intesa come reimpianto di una superficie vitata in produzione intesa ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

## **11. Superficie minima**

La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,5 ettari.

Per le aziende che hanno una SAU vitata di almeno 1 ettaro la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari.

In presenza di superfici con altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare (di seguito 500 m) o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% la superficie minima di intervento è fissata in 0,1 ettari.

## **12. Definizione dell'aiuto**

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

- a1) coesistenza di vite vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni; in tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto,
- a2) compensazione finanziaria.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito di cui alla lettera a), qualora vengano utilizzate autorizzazioni di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o autorizzazioni al reimpianto anticipato .

Tale compensazione è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del MiPAAF 8 marzo 2010, n. 2862. Sulla base della stima realizzata da ISMEA dei mancati redditi, la compensazione finanziaria è fissata in 3000 €/ettaro in caso di reimpianto e in 1500 €/ettaro in

caso di sovrainnesto e modifica della forma di allevamento senza modifiche delle strutture di sostegno.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla lettera b) viene erogato utilizzando i livelli di sostegno riportati nelle tabelle al successivo punto 11.2, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e sulla base del prezzario regionale fino al raggiungimento di un importo massimo di 12.000 €/ettaro. Tale importo massimo è elevato a 14.900 €/ettaro per sostenere le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica ovvero le superfici vitate che hanno altitudine media superiore ai 500 m o terrazzate o ciglionate o con pendenza media superiore a 30%, in base alle caratteristiche riportate nel GIS su SIAP al livello particellare.

Tale contributo in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti.

L'aiuto è erogato in relazione alla superficie vitata, che è definita in conformità dell'articolo 44, del regolamento di esecuzione.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande. In particolare per il reimpianto anticipato tali spese sono eleggibili solo a partire dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato.

Non sono eleggibili le spese sostenute oltre il termine stabilito per la realizzazione dei lavori.

Pertanto i lavori a carico del beneficiario possono essere iniziati successivamente alla presentazione della domanda: in particolare l'estirpazione può essere effettuata a partire dalla data indicata annualmente dall'Organismo Pagatore AGEA.

La certezza del finanziamento sarà garantita solo con l'inserimento della domanda nella graduatoria, di cui al precedente punto 5, tra le domande finanziabili.

Qualora la domanda non risulti finanziabile le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo carico e non sono imputabili alla domanda di aiuto che dovesse essere ripresentata nell'annualità successiva.

### **11.1 Definizione dei costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti**

I costi analitici di riferimento sono contenuti nel prezzario di riferimento per opere e lavori soggetti a finanziamenti regionali per il settore agricolo disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2018, n. 22-6548 e aggiornato annualmente con determinazione dirigenziale.

Nella scheda, contenuta nell'allegato 2 della presente deliberazione, vengono individuati i principali costi di ristrutturazione e riconversione di un vigneto ordinario e di un vigneto in zona ad alta valenza ambientale e paesaggistica ovvero che abbia altitudine media superiore ai 500 m o sia terrazzato o ciglionato o con pendenza media superiore a 30%.

Oltre alle voci indicate nell'allegato 2, possono concorrere alla definizione del costo dell'intervento le voci specifiche del gruppo VIII "Impianti viticoli" o comunque altre voci del prezzario purché pertinenti ad un impianto viticolo.

### **11.2 Sostegno concedibile**

Tenuto conto dell'analisi dei costi, delle azioni ammesse e della compensazione per stima della perdita di reddito, vengono definiti i seguenti livelli di sostegno ad ettaro:

1. Livelli di sostegno ad ettaro per vigneti ordinari.

Codice Attività	Attività	Contributo ai costi			Compensazione	Sostegno	
		Estirpo	Impianto	Totale	Perdite reddito	Totale	
A. 1 – B. 1	Riconversione/ ristrutturazione mediante reimpianto	1.900	10.100	12.000	3.000	15.000	
A.1 bis- B.1 bis		1.850	8.700	10.550	3.000	13.550	
A. 2 – B. 2		-	10.100	10.100	-	10.100	
A.2 bis- B.2 bis				8.700	8.700		8.700
A. 3 – B. 3			-	10.100	10.100	-	10.100
A.3 bis- B. 3 bis		mediante reimpianto anticipato		8.700	8.700		8.700
A. 4		Riconversione mediante sovrainnesto	-	3.000	3.000	1.500	4.500
C. 2		Modifiche delle strutture di sostegno	-	5.200	5.200	-	5.200
D. 1	Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie		10.100	10.100	-	10.100	

N.B. i codici contraddistinti dalla dicitura "bis" si riferiscono all'azione con l'utilizzo di pali intermedi usati in cemento o acciaio.

2. Livelli di sostegno ad ettaro per vigneti con altitudine media superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo al livello particellare.

Codice attività	Tipologie	Contributo ai costi			Compensazione	Sostegno	
		Estirpo	Impianto	Totale	Perdite reddito	Totale	
A. 1 M- B. 1 M	Riconversione/ ristrutturazione mediante reimpianto	2.600	12.300	14.900	3.000	17.900	
A.1 bis M - B.1 bis M		2.500	10.800	13.300	3.000	16.300	
A. 2 M- B. 2 M			-	12.300	12.300	-	12.300
A.2 bis M - B.2 bis M				10.800	10.800		10.800
A. 3 M- B. 3 M			-	12.300	12.300	-	12.300
A.3 bis M - B. 3 bis M		mediante reimpianto anticipato		10.800	10.800		10.800
A. 4 M		Riconversione mediante sovrainnesto	-	4.000	4.000	1.500	5.500
C. 2 M		Modifiche delle strutture di sostegno		6.300	6.300	-	6.300
D. 1 M	Reimpianto a seguito di		12.300	12.300	-	12.300	

	estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie					
--	-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

N.B. i codici contraddistinti dalla dicitura “bis” si riferiscono all’azione con l’utilizzo di pali intermedi usati in cemento o in acciaio.

Fermi restando gli importi massimi per ettaro, il sostegno erogabile per ogni domanda non può superare i 140.000 €.

### 13. Criteri di priorità

A ciascuna domanda verrà attribuito un punteggio complessivo calcolato sulla base dei criteri di priorità riportati di seguito. I requisiti atti all’assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

A parità di punteggio verrà adottato il criterio del richiedente più giovane ed in caso di società l’età del legale rappresentante.

- Riferiti alla tipologia del richiedente

Criterio	Punti
1 Richiedente con età compresa fra 18 e 40 anni non ancora compiuti	15
2 Azienda socia conferente di cantina cooperativa	10
3 Nuovo beneficiario	5

Il punteggio relativo ai requisiti 1, 2 e 3 è cumulabile.

Criterio 2: viene considerata l’iscrizione nell’elenco soci della Cantina.

Criterio 3: si considera l’azienda (stesso CUAA) non ammessa a finanziamento nell’ultima campagna .

- Riferiti all’intervento

Criterio	Punti
Azienda che trasforma le produzioni aziendali	10

Viene considerata la dichiarazione di vendemmia e produzione del richiedente ( fa riferimento il CUAA), relativa alla campagna vitivinicola precedente la campagna finanziaria per la quale viene presentata la domanda di aiuto ( es. dichiarazione 2019-20 utile per la domanda 2020-21).

Il punteggio relativo a questo criterio non è cumulabile con quello relativo al criterio “Azienda socia conferente di cantina cooperativa”

- Produzioni specifiche

Criterio	Punti
Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012	5

Viene considerata la certificazione di biologico (dato desumibile dal fascicolo aziendale)

- Riferiti a particolari situazioni aziendali

Criterio	Punti
Operazione riguardante esclusivamente superfici con almeno una delle seguenti caratteristiche: altitudine media superiore ai 500 m o terrazze o ciglionate o con pendenza media superiore a 30 %	15

#### 14. Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento n.1308/2013, e dell'articolo 15 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammessi alla misura gli interventi di reimpianto per motivi fitosanitari, a cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitarie regionale .

Il provvedimento di estirpazione contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, al Settore "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" della Regione Piemonte competente per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea – Ufficio PIUE VII- Settore vitivinicolo.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Settore fitosanitario regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nel presente atto ed il livello del sostegno corrisponde a quello di un normale reimpianto come riportato al punto 12.2. Il reimpianto è effettuato con le medesime varietà di uva da vino estirpate o con varietà diverse purché tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione dalla Regione Piemonte ed avviene nei termini previsti al successivo punto 19. Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione delle perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 10% dei fondi assegnati annualmente alla misura. Qualora non vengano utilizzate in parte o in toto saranno destinate alla misura principale.

#### 15. Domanda di Pagamento

Il sostegno è pagato, in relazione alla superficie vitata definita in conformità dell'articolo 44 del regolamento di esecuzione, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento finale, valida e completa.

La domanda di pagamento a saldo per il collaudo delle opere ed il relativo pagamento va presentata secondo le tempistiche previste da AGEA Op nel caso di scelta di pagamento a saldo o di pagamento dell'anticipo e nel rispetto del cronoprogramma indicato nella domanda di aiuto.

Il pagamento del sostegno può essere effettuato anticipatamente, prima della conclusione dei lavori per un importo pari all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione.

Il pagamento anticipato è disposto a condizione che:

- l'esecuzione dei lavori sia iniziata,
- il richiedente provveda alla costituzione di una polizza fideiussoria a favore dell'Organismo pagatore AGEA, pari al 110% del valore dell'anticipo liquidabile .

La domanda di pagamento a saldo per l'erogazione del restante 20% del contributo finanziato e per lo svincolo della polizza fideiussoria va presentata entro l'anno **indicato nel cronoprogramma** della domanda di aiuto e secondo le tempistiche previste da AGEA OP.

Trascorso i termini sopraelencati, la domanda di aiuto decade.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è subordinato alla definizione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027 ed è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS nell'ambito del quadro finanziario medesimo. Pertanto, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti della Misura superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti

## 16. Periodo di realizzazione

Il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare i 3 anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto, salvo giustificate proroghe a fronte di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento (UE) 1306/2013 e di cui al comma 5, lettere a) e b) dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/1150.

In caso di pagamento a collaudo l'esecuzione delle attività deve essere realizzate entro il 20 giugno dell'anno successivo a quello di approvazione della domanda .

## 17. Controlli

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Piemonte, AGEA Coordinamento e l'Organismo pagatore competente, nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

## 18. Varianti e modifiche minori

Sono consentite le seguenti **varianti** al progetto iniziale approvato:

1. variazione tra le attività previste nella Misura: riconversione varietale, ristrutturazione, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso la messa in opera e modifica delle strutture di sostegno;
2. variazione del Cronoprogramma delle attività da portare a termine
3. variazione del titolare (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale (es. a seguito di cessione, fusione, ecc)
4. variazione della tipologia di erogazione del contributo (da domanda con pagamento a collaudo a domanda con pagamento dell'anticipo).

Le Varianti devono sottostare a tre postulati imprescindibili:

- non possono in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto;
- non possono pregiudicare l'efficacia dei controlli ex-ante già effettuati;

non possono in nessun caso alterare la programmazione finanziaria.

La domanda di variante di cui ai punti 1 e 2 può essere presentata secondo le modalità previste da AGEA OP ed autorizzata dal Settore "Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali ed

animali” della Regione Piemonte prima della realizzazione delle attività e comunque almeno 90 giorni prima della scadenza ultima della presentazione della domanda di saldo.

La domanda di variante di cui al punto 3 deve essere rilasciata informaticamente non oltre il 20 gennaio dell’anno di presentazione del saldo e seguire l’iter previsto da AGEA OP..

La domanda di variante di cui al punto 4 deve essere rilasciata informaticamente prima della conferma di finanziabilità e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata la domanda di sostegno.

In ogni caso la variante non può determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda e quindi un cambiamento della posizione del beneficiario in graduatoria. In tal caso il contributo viene revocato.

La variante di cronoprogramma potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della Regione Piemonte.

Per “**modifiche minori**” si intende la possibilità di apportare al progetto inizialmente approvato delle modifiche di minore entità.

Tali modifiche possono essere attuate senza un’autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) non pregiudichino l’ammissibilità di qualsiasi parte dell’operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell’operazione.

Si intende per modifiche minori:

- 1) Cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella)
- 2) Varietà
- 3) Forma di allevamento
- 4) Sesto d’impianto

Dette modifiche devono essere comunicate al Settore “Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali ed animali” della Regione Piemonte, prima della realizzazione dell’intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate, secondo le modalità previste da AGEA OP.

Impianti che all’atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all’aiuto.

## **19. Recupero e penalità**

Si applicano le disposizioni previste all’art. 10 del decreto ministeriale n. 1411 del 2017.

## **20. Disposizioni finali**

Il bando è emanato e gestito dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, nel rispetto di quanto stabilito dall’Organismo Pagatore AGEA OP.

Con eventuali successivi atti lo stesso Settore si riserva di fissare, d’intesa con l’Organismo pagatore competente, istruzioni operative relative alle procedure di controllo e alla gestione del flusso di informazioni e quant’altro necessario per l’operatività del bando.